



**Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo Società Cooperativa  
Via Crocione 1/4 Bologna**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE**

**ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

**PARTE SPECIALE**

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE  
NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

## Indice parte speciale

0 definizioni:

premessa

1. le tipologie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del d. lgs. 81/08)

2. campo di applicazione

3. destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

4. principi procedurali specifici

4.2 individuazione dei requisiti legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

4.3 il processo di pianificazione

4.4 l'organizzazione del sistema

4.4.1 compiti e responsabilità

4.4.2 informazione, formazione, addestramento

4.4.3 comunicazione, flusso informativo e cooperazione

4.4.4 documentazione

4.4.5 monitoraggio e riesame

4.5 i contratti di appalto

4.6 contratti

5 istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

**0 DEFINIZIONI:**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale qui di seguito indicate:

**ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:** i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08 Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Cantiere/magazzino/luogo di lavoro:** a seconda dei casi, i luoghi in cui Co.Fa.M.O. eroga i propri servizi.

**Committente:** il soggetto per conto del quale Co.Fa.M.O. eroga i propri servizi.

**Responsabile di cantiere/ Responsabile di Magazzino :** il soggetto incaricato dal Datore di Lavoro di gestire e sovrintendere ai servizi erogati all'interno del Cantiere/Magazzino.

**Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

**Datore di Lavoro committente:** il soggetto che affida lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, secondo quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 Sicurezza.

**D. Lgs. 81/08 Sicurezza:** il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81- *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e successive modifiche ed integrazioni.

**Dirigente:** il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua, eventualmente ove consentito dal D. Lgs. 81/08 Sicurezza attraverso delega o subdelega, le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

**DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità Produttiva della stessa, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

**DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

**Lavoratori:** i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Co.Fa.M.O..

**Linee guida Uni-Inail:** le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ed. settembre 2001).

**Medico Competente:** il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel D. Lgs. 81/08 Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.

**Organismo di Vigilanza (OdV):** : l'organismo di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento

**Preposto:** il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori:** le persone fisiche o giuridiche che, su affidamento, progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggiano, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per Co.Fa.M.O..

**Rappresentante per la Direzione per i Sistemi di Gestione:** il soggetto cui sono delegate le responsabilità e l'autorità necessarie per: a) garantire che i processi dei sistemi di gestione siano attuati e mantenuti operativi; b) riferire al vertice aziendale circa le prestazioni dei sistemi di gestione, incluse le necessità di miglioramento; c) gestire i rapporti con le parti esterne su argomenti riguardanti i sistemi di gestione (a titolo esemplificativo, i clienti, i fornitori).

**Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** i reati di cui all'art. 25- septies del D. Lgs. n. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

**RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel D. Lgs. 81/08 Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

**SGSSL:** il sistema organizzativo implementato che definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro vigenti e nell'ottica del miglioramento continuo

**Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

**SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a Co.Fa.M.O. finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

**SSLav:** Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

**Responsabile Acquisti:** il soggetto aziendale che, in virtù delle disposizioni organizzative interne di Co.Fa.M.O., espleta il processo di approvvigionamento nel rispetto delle direttive del Presidente/ del C.d.A.

**Unità Produttiva:** stabilimento o struttura di Co.Fa.M.O. finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

## PREMESSA

Poiché Co.Fa.M.O. si è dotata di un Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute sul Luogo di Lavoro, la presente Parte Speciale integra e completa la documentazione del SGSSL implementato

### **1. LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O RAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del D. Lgs. 81/08)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del D. Lgs. 81/08.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del D. Lgs. 81/08, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- *Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: "una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime – gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che, ai sensi di quanto statuito dall'art. 11 comma 2 D.Lgs. 231/2001, il valore

di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro). Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice deve tener conto "della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti" (art. 11 comma 1 D.Lgs. 231/2011)

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Co.Fa.M.O. ai sensi del D. Lgs. 81/08, l'art. 5 del D. Lgs. 81/08 medesimo esige, come già evidenziato nella parte generale (1.1), che i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, Co.Fa.M.O. potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## 2. Campo di applicazione

In relazione ai reati sopra esplicitati, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata tenendo conto del fatto che, in tale ambito, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel D. Lgs. 81/08, ciò che rileva è l'inosservanza, anche colposa, di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione). Pertanto, le aree ritenute più specificamente a rischio per Co.Fa.M.O. si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Eventuali integrazioni di quanto sopra indicato, potranno essere disposte dal Datore di Lavoro di Co.Fa.M.O. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui possa discendere l'evento dannoso, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti da Co.Fa.M.O. per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:
  - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
  - contratti di appalto;
  - cooperazione e coordinamento con i committenti sugli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenze) incidenti sui lavori eseguiti in forza di contratto di appalto o sub appalto;
- d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
  - attribuzioni di compiti e doveri;
  - attività del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente;
  - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori;
- e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
  - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
  - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione: a tal fine Co.Fa.M.O. ha adottato un Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute sul Luogo di Lavoro e, nell'ambito dello stesso, al



capitolo 12 del Manuale di Sistema, le procedure per il monitoraggio in particolare per ciò che concerne:

- misure di mantenimento e miglioramento;
  - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
  - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del Sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati (capitolo 13 del Manuale di Sistema), nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di Co.Fa.M.O. che ad eventuali cambiamenti nell'attività, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 4 e nella Procedura del SGSSL PS01 **“Identificazione dei requisiti legali e di altro tipo e valutazione di conformità”** volta a garantire il continuo adeguamento del SGLS alle prescrizioni di legislazione e alle normative applicabili alle attività dell'azienda nonché la gestione dei relativi adempimenti e delle scadenze, al fine di assicurarne il pieno rispetto.”

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente sezione contiene le regole di condotta generali cui devono necessariamente conformarsi tutti Soggetti Aziendali, i Fornitori ed i Collaboratori di Co.Fa.M.O. – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Co.Fa.M.O. – al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio e lesioni gravi o gravissime mediante violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori meglio identificati nel paragrafo 1. .

La presente Parte Speciale ha, dunque, la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandati.

Sul piano generale, la presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico di tutti i soggetti destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.
- porre in essere o dare causa a violazioni delle prescrizioni legali, dei principi e delle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Soggetti Aziendali sono tenuti, altresì a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale
2. CCNL
3. Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi
4. Piano di miglioramento sicurezza
5. Manuale del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro
6. Procedure ed istruzioni operative adottate da Co.Fa.M.O. in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
7. Codice etico.
8. Ogni altra normativa interna adottata da Co.Fa.M.O. in relazione al sistema di SSLav o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Ai Collaboratori, Fornitori, Progettisti, Fabbrianti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di Co.Fa.M.O., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

#### **4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre a quanto prescritto ai precedenti punti 2 e 3, Co.Fa.M.O. ha ritenuto opportuno prevedere i seguenti principi procedurali specifici, cui ha dato attuazione mediante le procedure del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, di cui la presente Parte Speciale richiede l'efficace attuazione ai fini del rispetto dell'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, adottate nell'ambito del Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro.

##### **4.1 Le politiche aziendali in tema di salute e di sicurezza sul lavoro**

Il Consiglio di Amministrazione di Co.Fa.M.O. soc. coop. si impegna, mettendo a disposizione tutte le risorse umane, strumentali ed economiche della Cooperativa, a perseguire gli obiettivi di tutela e miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali della Cooperativa, privilegiando la definizione di azioni preventive.

Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti della Cooperativa e si impegna affinché:

1. gli aspetti della sicurezza sul lavoro siano considerati contenuti essenziali fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti;
2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL;
3. tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché:

- i luoghi di lavoro, i metodi operativi, le attrezzature, gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni della Cooperativa, i terzi e la comunità in cui l'azienda opera;
- l'informazione sui rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per le mansioni sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
- si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative;
- siano coinvolti e consultati i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- siano promosse la cooperazione fra le varie risorse della Cooperativa, la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti;
- siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli standard della Cooperativa individuati;
- siano gestite tutte le attività anche con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali.

Per quanto sopra, il DdL di Co.Fa.M.O. si impegna a verificare periodicamente e ad aggiornare la Politica, adottare nuovi obiettivi di miglioramento e documentare i risultati e renderli disponibili alle parti interessate.

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da Co.Fa.M.O. deve costituire un riferimento fondamentale per tutti i soggetti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori di Co.Fa.M.O., intrattengono rapporti con la stessa.

#### **4.2 Individuazione dei requisiti legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Al fine della corretta definizione/revisione degli obiettivi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Co.Fa.M.O. identifica i requisiti richiesti in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori.

Pertanto, il datore di lavoro e l' RSPP, con la eventuale collaborazioni di consulenti esterni per specifiche materi/rischi,

- analizzano ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore, utilizzando eventuali banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, etc.;
- individuano le disposizioni normative che interessano Co.Fa.M.O., sulla base dell'attività svolta presso ciascun cantiere/magazzino/luogo di lavoro
- procedono all'individuazione dei requisiti e degli adempimenti derivanti dal rispetto di tali norme applicabili all'attività svolta da Co.Fa.M.O.;
- riportano tali requisiti ed adempimenti in apposito elenco.

Si veda procedura specifica PS01 - "Identificazione dei requisiti legali e di altro tipo e valutazione di conformità".

### **4.3 Il processo di pianificazione**

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al paragrafo 4.1, Co.Fa.M.O., nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- predispose un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

### **4.4 L'organizzazione del Sistema**

#### **4.4.1 Compiti e responsabilità**

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, Co.Fa.M.O. ha esplicitato e reso noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSLav.

Sono inoltre documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

#### **Il Datore di Lavoro**

Al Datore di Lavoro di Co.Fa.M.O. sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti non delegabili:

- 1) valutare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali quelli collegati allo stress-lavoro correlato, nonché quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico strutturali previsti dalla legge;
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi. Il suddetto documento deve essere munito di data certa o, in alternativa, attestata dalla sottoscrizione del medesimo da parte dei soggetti indicati dal D. Lgs. 81/08 Sicurezza (ovvero, il Datore di Lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, il RSPP, il RLS ed il Medico Competente, ove nominato) ed

essere custodito presso l'Unità Produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto informatico secondo le modalità previste dal D. Lgs. 81/08 Sicurezza. Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; tali criteri devono essere caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Ai fini della corretta identificazione dei pericoli, con la relativa valutazione dei rischi e la predisposizione di misure di prevenzione e protezione atte a ridurre al minimo l'esposizione, Co.Fa.M.O. ha adottato la seguente procedura: "Individuazione e quantificazione dei pericoli e valutazione dei rischi sul lavoro" (PS02 del SGSSL) che stabilisce le modalità attraverso le quali vengono stimati i rischi cui sono esposti i soci lavoratori Co.Fa.M.O..

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata - entro i termini previsti dal D. Lgs. 81/08 Sicurezza - in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal D. Lgs. 81/08 Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;

- c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo 4 comunicare all'Inail, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi (nonché, per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP), i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 Sicurezza;
- h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- l) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del D. Lgs. 81/08 Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Il Datore di Lavoro – o, in caso di delega di funzioni, il suo delegato – deve vigilare sull'adempimento degli obblighi che, in base alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 Sicurezza, spettano a
- i) ogni Preposto
  - ii) Lavoratori
  - iii) Progettisti
  - iv) Fabbricanti
  - v) Fornitori
  - vi) Installatori
  - vii) Medico Competente.

### **Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08 Sicurezza.

Il RSPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 Sicurezza ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché organizzare le "riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 Sicurezza;
- fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP di ogni Unità Produttiva verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV tramite l'Unità *Safety*.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione tramite l'Unità *Safety*.

### **Il Medico Competente**

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

### **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 Sicurezza;
- riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI.



Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

### **Il Responsabile di Cantiere/ Magazzino**

E' il soggetto che può essere incaricato - in relazione all'organizzazione - dal datore di lavoro di svolgere i compiti di gestione/organizzazione controllo dei servizi.

### **I Lavoratori**

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;-
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) dell'art. 20 del D. Lgs. 81/08 per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che svolgono per Co.Fa.M.O. attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

#### **Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori**

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

#### **4.4.2 Informazione, formazione, addestramento**

Al fine di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., Co.Fa.M.O., nell'ambito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro si è dotata della procedura PS05 "**Informazione, formazione, addestramento e consapevolezza del personale**" che definisce le modalità e le responsabilità attraverso le quali la suddetta attività viene espletata. Di seguito i principi e gli obblighi generali cui deve uniformarsi l'attività di informazione, formazione e addestramento.

#### **Informazione**

L'informazione che Co.Fa.M.O. destina ai soggetti Aziendali interessati, strutturata in maniera tale da essere facilmente comprensibile, mira a consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema SSLav adottato da Co.Fa.M.O.;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure di cui rispettivamente ai paragrafi 4.1 e 3 e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSLav adottato da Co.Fa.M.O., nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

Ciò premesso, Co.Fa.M.O., in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Soggetto Aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

### **Formazione ed Addestramento**

Co.Fa.M.O. fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e i contenuti della stessa, secondo le previsioni del D. Lgs. 81/08 devono essere facilmente comprensibili e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal proposito si specifica che:

- viene elaborato il piano formativo come previsto dalla procedura PS05;
- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normative di legge quali, ad esempio:
  - a) uso delle attrezzature di lavoro;
  - b) uso dei dispositivi di protezione individuale;
  - c) movimentazione manuale di carichi;
  - d) uso dei videoterminali;
  - e) ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di SSLav.
- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- ogni Dirigente ed ogni Preposto riceve a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSLav; i contenuti di tale formazione comprendono:
  - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  - c) valutazione dei rischi;
  - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti – in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno un mese dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

#### **4.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione**

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, Co.Fa.M.O. si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito Co.Fa.M.O. adotta un sistema di comunicazione Interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito da Co.Fa.M.O. mettendo a disposizione la scheda **“segnalazioni in materia di sicurezza sul lavoro”** attraverso la compilazione della quale ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato da Co.Fa.M.O. per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo Co.Fa.M.O. garantisce ai soggetti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata da Co.Fa.M.O. per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

#### **4.4.4 Documentazione**

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, Co.Fa.M.O. assicura che vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale viene istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente;
- il registro degli infortuni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- la documentazione contrattuale.

Co.Fa.M.O. assicura, altresì, che:

- il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché gli eventuali Dirigenti, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente ed, eventualmente, dal RSPP;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata da Co.Fa.M.O. per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al paragrafo 4.4.2 (Informazione, formazione ed addestramento) venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

Con riguardo alle procedure aziendali, così come individuate a titolo esemplificativo al precedente paragrafo 3, Co.Fa.M.O. ne assicura un costante monitoraggio, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.3.

#### **4.4.5 Monitoraggio e riesame**

##### **Monitoraggio**

Al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro di Co.Fa.M.O., con la collaborazione del RSPP, predispone un piano per:

- assicurare un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicurare un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;

- nell'ipotesi di infortunio, compiere approfondita analisi delle cause al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, il DdL di Co.Fa.M.O. affiderà lo stesso a competenti risorse esterne.

Co.Fa.M.O. assicura che vengano tempestivamente posti in essere gli eventuali interventi correttivi secondo quanto previsto dalla specifica procedura adottata da CO.FA.M.O.

### **Riesame**

Il sistema adottato da Co.Fa.M.O. per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame almeno annuale da parte del Rappresentante per la Direzione per i sistemi di gestione, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- risultati delle verifiche interne ed esterne;
- lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese;
- le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
- i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali e per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
- circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 Sicurezza.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema di SSLav adottato da Co.Fa.M.O., potranno determinare delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.3;
- struttura organizzativa adottata da Co.Fa.M.O. in tema di salute e sicurezza;
- ogni altro elemento rilevante del sistema di gestione SSLav.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

### **4.5 I contratti di appalto**

Co.Fa.M.O. collabora con i committenti all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, nonché al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, garantendo la reciproca informazione. Informa il committente e riceve acquisisce dallo stesso opportune informazione anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

#### 4.6 Contratti

Nei contratti con i collaboratori, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori Co.Fa.M.O. inserisce apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

#### 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 – *seppie* del D. Lgs. 81/08 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 - *seppies* del D. Lgs. 81/08. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Co.Fa.M.O. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) partecipare agli incontri organizzati da Co.Fa.M.O. tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) incontrare periodicamente il RSPP e il Datore Di Lavoro
- c) accedere a tutta la documentazione e a tutti i luoghi di lavoro, previa autorizzazione del committente, rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Co.Fa.M.O. istituisce – a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di Co.Fa.M.O. (ad esempio: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).